



12.06.2019

Adunanza del giorno _____

169

N. _____

Oggetto: Ingiunzioni di pagamento R.D. 14 aprile 1910, n. 639 per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni ex D.L.vo n. 285/1992. Applicazione delle maggiorazioni del 10% semestrale sugli importi delle sanzioni per violazioni al codice della strada non pagate nei termini

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Avv. Leonardo LATINI

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

Polizia
_ Locale /
Mobilità
_ Attività
Finanziarie
_ Ass. Fatale

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici_ del mese di giugno alle ore 13:30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
GIULI Andrea	P		ALESSANDRINI Valeria	P	
MELASECCHIE GERMINI Enrico	P		SALVATI Benedetta		A
CECCONI Marco Celestino	P		FATALE Stefano	P	
BERTOCCO Sonia	P		PROIETTI Elena	P	

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In tema di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada l'art. 206 del c.d.s. stabilisce che "se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli art.li 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa L. 24 novembre 1981 n.689".
- La norma in questione conferma la piena applicabilità delle statuizioni contenute nell'art. 27 della legge n.689/81 alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada.
- Ne consegue che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 27 comma 6 della legge n.689/81 nell'ingiunzione di pagamento e nella cartella esattoriale emessa per procedere alla riscossione coattiva delle somme richieste e non pagate, viene legittimamente applicata "la maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti".
- La Corte Costituzionale, con ordinanza n.308 del 07.07.1999, ha statuito che "la maggiorazione per il ritardo prevista dall'art. 27, comma sesto, della legge n. 689 del 1981 a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria ha funzione non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale".

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

- Pertanto, non si tratta sicuramente di interessi, in quanto la stessa disposizione dell'art. 27, comma 2, della legge n. 689/81, questi sono compresi nella maggiorazione, ma di una ulteriore sanzione per mancato pagamento prevista ex lege.
- La legittimità delle maggiorazioni è stata ulteriormente e definitivamente acclarata dalla Corte di Cassazione con sentenze n. 21259/2016 del 20.10.2016, n. 3621 del 10.02.2017 e n. 27887 del 23.11.2017.

Considerato che l'art. 7, comma 2 lettera gg quater, n. 12 del D.L. n. 70/2010, come convertito dalla Legge n. 106/2011, stabilisce che, quando il recupero coattivo delle entrate comunali è effettuato attraverso società a capitale interamente pubblico, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), n. 3 del D.L.vo n. 446/1997, lo stesso è effettuato "sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili", che regolano la riscossione a mezzo ruolo;

Tenuto conto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 07.02.2017 si è proceduto ad affidare a Terni Reti Unipersonale srl il servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni accertate al D.L.vo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);

Tenuto conto del contratto di affidamento del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al codice della strada a Terni Reti unipersonale s.r.l. dell'08.03.2017 prot. 50534 del 12.04.2017;

Considerato che la concreta applicazione delle maggiorazioni del 10 % semestrali debba prescindere dallo strumento utilizzato dall'ente in sede di riscossione coattiva delle suddette entrate (Ruolo/cartella di pagamento e/o ingiunzione fiscale ex RD n. 639/1910). Infatti tali maggiorazioni sono legate all'importo da riscuotere e così alle sanzioni irrogate e non allo strumento a cui l'ente legittimamente può ricorrere per procedere alla riscossione coattiva delle stesse. Come è noto, infatti, non esiste nel nostro ordinamento un'esclusività del ruolo quale strumento di riscossione coattiva di entrate degli enti locali, tra cui le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme del codice della strada.

Considerato che tale interpretazione deve ritenersi "costituzionalmente orientata" in quanto rispettosa del principio della parità di trattamento, di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto diversamente argomentando si determinerebbe una disparità di trattamento tra i trasgressori a seconda del tipo di riscossione coattiva utilizzato dall'ente ("ingiunzione fiscale" si sensi del rd n. 639/1910 o ruolo).

Tenuto conto che, alla luce di quanto sopra argomentato, occorre dare applicazione al disposto espresso dell'art. 206, comma 1, del CdS, il quale rinvia all'applicazione dell'art. 27, comma 5, della Legge 689/1981, che prevede, come per tutte le altre sanzioni amministrative pecuniarie, l'applicabilità delle maggiorazioni del 10% semestrale sugli importi dovuti. Tale soluzione non contrasta con il disposto dell'art. 203, comma 3, del CdS ove è stabilito che "*Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.*"

Tale norma, infatti, si limita ad individuare le somme rispetto alle quali il verbale di accertamento costituisce titolo esecutivo, somme fra le quali non possono ancora, ovviamente, essere ricomprese le maggiorazioni per il semplice motivo che esse non sono ancora maturate. La stessa disposizione non può essere interpretata come pregiudizievole rispetto agli ulteriori importi che maturino successivamente e rispetto ai quali occorrerà che si formi un nuovo titolo esecutivo.

In tale senso risulta chiarificatore il disposto dell'art. 7, comma 2, lett. gg) quater, n.1 del DL n.70/2010, come convertito dalla legge n. 106/2011, che conferma che le ingiunzioni, di cui al RD

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Giunta

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

639/1910, costituiscono nuovo titolo esecutivo, disposizione che avrebbe scarso significato ove si trattasse di porre in esecuzione unicamente le somme per cui costituisce titolo esecutivo già il verbale.

Tale interpretazione risulta in linea con il rispetto di parità di trattamento rispetto agli altri soggetti destinatari di sanzioni amministrative pecuniarie diverse da quelle al codice della strada ed al carattere di norme di principio generale, generalmente riconosciuto alle disposizioni di cui alla legge n. 689/81, che possono essere derogate solo in presenza di un'espressa disciplina generale.

Considerato che l'applicazione delle maggiorazioni dovrà avere decorrenza a partire dalla formale consegna delle liste di carico dei crediti da riscuotere alla società di riscossione TERNI RETI Unipersonale srl, da approvarsi con apposito provvedimento dirigenziale; prima di detta provvedimento la Soc. TERNI RETI Unipersonale srl, invierà sollecito di pagamento, nel quale informerà il cittadino della possibilità in extremis, di procedere al pagamento della somma dovuta in forma bonaria, assegnando un termine per lo stesso.

Nel medesimo sollecito dovrà essere fornita, ai fini di massima trasparenza, indicazione e avvertenza che, in caso di mancato pagamento, o richiesta di rateizzazione, il debitore incorrerà nell'applicazione delle maggiorazioni di legge;

Tutto ciò premesso

Visto che, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del sindaco o degli organi di decentramento;

Visto l'art. 206 del vigente codice della strada;

Visto l'art. 27 della legge n. 689/81;

Visto il parere della Direzione Avvocatura prot. 155390/18;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Polizia Locale – Mobilità Dott. L. Sdogati ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. n.267/00, in data 21.05.2019;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 07.06.2019;

Visto l'art. 134, IV° comma del D.Lgs. 267/2000

Con votazione unanime

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto del nuovo quadro normativo come dettagliato in narrativa, e che qui integralmente si richiama, prevedendo l'applicabilità delle maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 5 della Legge 689/1981, alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al D.L.vo n. 285/192, salva la richiesta di rateizzazioni di cui all'art. 202 bis, del citato Codice della Strada;
- 2) Di dare atto che il nuovo regime troverà applicazione, a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento, per tutti i verbali non pagati nei termini previsti dagli artt. 202 e 204 C.d.S. e diventati titolo esecutivo ai sensi dell'art. 380 DPR n. 495/92, salvo pagamento

3

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Giunta

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

- bonario nei termini assegnati o richiesta di rateizzazione, a partire dalla data di trasmissione delle liste di carico alla società di riscossione approvata con determinazione dirigenziale.
- 3) Di dare atto che nel sollecito dovrà essere fornita, ai fini di massima trasparenza, indicazione e avvertenza che, in caso di mancato pagamento e salva di richiesta di rateizzazione, il debitore incorrerà nell'applicazione delle maggiorazioni di legge;
 - 4) Di dare mandato al Corpo di Polizia Municipale di adottare, di concerto con la Società Terni Reti Unipersonale srl nei confronti del trasgressore, anche ulteriori idonee modalità di informazione preventiva, sull'applicabilità degli importi maggiorati secondo quanto indicato ai punti i 1) e 2), ai fini della massima trasparenza ed informazione;
 - 5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nel funzionario D0tt.ssa Pirro Alessandra.
 - 6) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. approvato con D.L.vo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Giunta

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI
